

REPERTORIO N. 24.292

RACCOLTA N. 13.354

VERBALE DI RIUNIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di giugno alle ore undici e quarantacinque.

Avanti a me dott. Fabio Gaspare Pantè notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano, è comparso il signor:

Enrico Colombo, nato ad Bergamo l'1 settembre 1964, domiciliato per la carica ove appresso, della cui identità personale, io notaio, sono certo, il quale agendo nella sua qualità di Amministratore Unico della società:

**"IBP ENERGIA S.R.L."**

in forma abbreviata la "**Società**" o "**IBP Energia**", con sede legale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, con capitale sociale di Euro 50.000,00 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria AL - 253760, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02414270062, società controllata al 100% da Biochemtex S.p.A., a sua volta soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di M&G Finanziaria S.p.A., mi chiede di procedere alla verbalizzazione delle determinazioni assunte, con riguardo al presente,

**Ordine del giorno:**

**I.** deliberazione, ai sensi dell'art. 152 della Legge Fallimentare, della modifica della piano concordatario e della correlata domanda di concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e 161 della Legge Fallimentare, al fine di ricondurlo alla continuità di cui all'art. 186bis Legge Fallimentare;

**II.** approvazione, ai sensi degli artt. 161, comma 4, e 152 della Legge Fallimentare, della modifica della proposta di concordato preventivo ex artt. 160 e ss. della Legge Fallimentare, nonché del modifica del piano e della documentazione prevista dall'art. 161, commi 2 e 3, della Legge Fallimentare;

**III.** conferimento all'Amministratore Unico, Enrico Colombo, dei poteri occorrenti per:

- la predisposizione, la sottoscrizione ed il deposito, avanti il Tribunale competente, della modifica di proposta di concordato preventivo, anche ai sensi degli artt. 160 e ss. Legge Fallimentare, nonché della modifica del piano e della documentazione prevista dall'art. 161, commi 2 e 3 della Legge Fallimentare;
- la gestione della procedura di concordato preventivo, per il compimento degli atti necessari al suo positivo esito e per la gestione dei rapporti con gli Organi della Procedura;

**IV.** varie ed eventuali.

Il signor Enrico Colombo, in qualità di Amministratore Unico della Società, chiedendomi di darne

atto nel presente verbale, dichiara quanto segue:

1) Il Dott. Colombo dà atto degli accadimenti, successivi al 16 ottobre 2017, data del deposito del ricorso *ex* art. 161, comma 6 della Legge Fallimentare e, a tal fine, ricorda che:

(a) con decreto del 24 ottobre 2017, depositato in Cancelleria in data 25 ottobre 2017, il Tribunale di Alessandria ha:

- concesso termine di 120 giorni, *ex* art. 161, comma 6 della Legge Fallimentare per il deposito del piano e della proposta di concordato, nonché della documentazione prevista del medesimo art. 161, commi 2 e 3 della Legge Fallimentare;
- nominato Commissari Giudiziali i Signori dott. Piero Canevelli, dott. Claudio Ferrario e dott. Silvano Cremonesi;
- disposto, per IBP Energia, termini per il deposito di documentazione e memorie informative;
- disposto che IBP Energia, con cadenza quindicinale, provveda al deposito di “(...) *una relazione attestante l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano (...)*”;

(b) in ottemperanza a quanto richiesto dal Tribunale ed in ossequio al disposto di cui all'art. 161, comma 8 della Legge Fallimentare, la Società, ha (i) regolarmente e tempestivamente provveduto al deposito delle spese di giustizia; e (ii) depositato le memorie informative periodiche;

(c) in data 22 febbraio 2018, la Società ha depositato apposita istanza ai sensi dell'art. 161, comma 6 della Legge Fallimentare, al fine di chiedere al Tribunale la concessione di una proroga del termine concesso e scadente in data 23 febbraio 2018, sussistendone giustificati motivi;

(d) con provvedimento reso in data 7 marzo 2018, il Tribunale ha concesso la detta proroga di ulteriori 60 giorni dallo scadere del termine originario, per il deposito della documentazione prescritta dall'art. 161, commi 2 e 3 della Legge Fallimentare;

(e) in conformità all'art. 161, comma 3, legge fall. e con la memoria del 23 aprile 2018, la Società ha depositato il Piano e la Proposta di Concordato, qualificato in termini liquidatori e recante l'analitica descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento, il cui contenuto i presenti ben conoscono, avendolo esaminato, discusso e approvato alla riunione del 23 aprile 2018;

(f) ai sensi dell'art. 161, comma 3, legge fall., il Piano e la Proposta sono stati accompagnati dalla relazione dei professionisti di cui all'art. 161 legge fall., dott. Alessandro Solidoro e dott. Carlo Pagliughi (professionisti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, terzo comma, lettera d) legge fall.), entrambi con studio in Milano, rispettivamente in via Borgogna n. 3 e in P.za della Repubblica n. 30;

(g) con provvedimento reso il 7 maggio 2018 e comunicato a mezzo posta elettronica certificata in pari data (“**Decreto**”), l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, dopo aver esaminato la Proposta di

Concordato ed il Piano di Concordato, ha concesso alla Società, ai sensi dell'art. 162, comma 1, l. fall., *“un termine di giorni 15 per fornire chiarimenti sulla qualificazione giuridica del piano, sulle condizioni apposte all'Offerta Versalis e sull'impegno assunto da Marco Ghisolfi”*. Termine che è stato successivamente prorogato di altri quindici giorni, su istanza della Società;

(h) la Società si è prontamente attivata per fornire al tribunale quanto richiesto e, per quanto concerne l'Offerta Versalis, con comunicazione in data 18 maggio 2018, Versalis S.p.A. ha rinunciato alla c.d. “Condizione Antitrust”. Per completezza si rileva che, con riguardo all'Impegno Ghisolfi, le Società che da esso sono interessate hanno ottenuto, a garanzia del corretto adempimento dell'Impegno medesimo, il rilascio da parte di Banca Passadore S.p.A. in loro favore di una fideiussione bancaria a prima richiesta;

(i) con riguardo alla qualificazione giuridica del concordato come liquidatoria, il presidente ricorda che la Società, con la proposta e il Piano depositati in data 23 aprile 2018, ha optato per una qualificazione liquidatoria della stessa, nell'interesse primario dei propri creditori, ritenendo di poter valorizzare elementi aziendalistici e concorrenti elementi legali. Tutto ciò anche considerando che l'“azienda” che proseguirà in capo a Versalis od altro aggiudicatario non è la stessa “azienda” che oggi fa capo alla Società ma un diverso aggregato rinveniente dalla sommatoria di una pluralità di elementi atomistici ceduti anche dalle altre tre società del Perimetro Bio e solo per l'effetto di questa aggregazione sarà rimessa in effettivo esercizio, senza che vi sia traslazione di rischio di impresa in capo ad alcun creditore e con identificazione della forma di loro pagamento con elementi monetari che non sono riconducibili alla continuità aziendale;

(j) ferme le sopra richiamate considerazioni che, nel perseguimento del primario interesse della tutela dei creditori, hanno indotto la Società a qualificare la proposta di concordato come liquidatoria, la Società ha preso atto che il Tribunale di Alessandria ritiene comunque che sussistano, nel caso di specie, i requisiti per riqualificare il piano e la proposta di concordato come “in continuità” ex art. 186bis l. fall., valorizzando l'elemento dell'oggettiva prosecuzione dell'attività aziendale;

(k) per tale ragione la Società ha predisposto, con l'aiuto dei propri advisor, la *“memoria di chiarimenti ex art. 162, comma 1 L. Fall. e contestuale modifica del piano e della proposta di concordato preventivo”*, nonché la documentazione alla stessa allegata e, in particolare, il piano concordatario e una situazione patrimoniale della Società aggiornata al 31 marzo 2018 (la **“Memoria”**). La Memoria, unitamente agli allegati alla stessa, è stata distribuita ai presenti;

(l) contestualmente, la Società ha incaricato il dott. Alessandro Solidoro e il dott. Carlo Pagliughi (professionisti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, terzo comma, lettera d) legge fall.), entrambi con studio in Milano, rispettivamente in via Borgogna n. 3 e in P.za della Repubblica n. 30 -

che già avevano redatto la relazione attestativa depositata con la proposta in data 24 aprile 2018, di predisporre la nuova relazione prevista dall'art. 161, comma 3 Legge Fallimentare, che attesti, oltre alla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario, anche che la prosecuzione dell'attività di impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, ai sensi dell'art. 186bis Legge Fallimentare, comma 2, lettera b);

2) la Memoria, il piano e la correlata proposta di concordato - confermando il contenuto della proposta già formulata ai creditori in data 23 aprile 2018 e sulla base degli stessi elementi sui quali la proposta e il Piano si fondavano e si fondano - garantisce quindi la soddisfazione delle relative ragioni creditorie nei seguenti termini:

- a. il pagamento integrale degli oneri di ristrutturazione;
- b. il pagamento integrale, in base alla scadenza naturale degli stessi (cfr. piano di cassa marzo 2018 – luglio 2018), dei debiti previsti per il mantenimento del Ramo IBP Energia fino alla cessione del medesimo a Versalis o altro soggetto che ne risulterà aggiudicatario all'esito dell'asta competitiva ex art. 163-bis l. fall.;
- c. il pagamento integrale dei crediti privilegiati generali entro 3 mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- d. la suddivisione degli altri creditori in ulteriori 2 (due) classi, di cui 1 (una) classe con diritto di voto:
  - **Classe 1, con diritto di voto**, composta dai creditori chirografari (diversi dai Creditori Postergati, come *infra* definiti), con pagamento delle relative pretese nella percentuale minima garantita del 20% (venti percento) entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, con possibilità di suo incremento sino alla percentuale massima non garantita del 77,66% (settantasette virgola sessantasei percento), salva autorizzazione a riparti anticipati;
  - **Classe 2, figurativa e non votante**, composta da Biochemtex S.p.A., IBP S.p.A., M&G Finanziaria S.p.A. e Mossi & Ghisolfi S.p.A. (i “**Creditori Postergati**”), senza previsione di soddisfacimento delle relative pretese creditorie, salvo eccedenza disponibile residua a seguito dell'eventuale (e non assicurato, né garantito, né proposto) pagamento integrale dei creditori di cui alla Classe 1.

A fronte di quanto precede, il sig. Enrico Colombo, in qualità di Amministratore Unico della Società, delibera quanto segue,

- di approvare e di depositare, avanti il competente Tribunale di Alessandria, la Memoria recante la modifica della proposta di concordato preventivo, finalizzata a recepire la riqualificazione eseguita "con continuità aziendale" ex art. 186*bis* Legge Fallimentare, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3 della Legge Fallimentare, avente contenuto conforme a quanto illustrato dall'Amministratore Unico.

- II -

- di conferire, all'organo amministrativo della Società, l'incarico, con i più ampi poteri e con le più ampie facoltà, di:

- (a) predisporre, sottoscrivere e depositare la Memoria modificativa della proposta di concordato preventivo, il relativo piano e l'ulteriore documentazione prevista dagli artt. 161 e ss. della Legge Fallimentare;
- (b) rappresentare la Società nei rapporti con il Tribunale e con gli Organi della Procedura, dalla fase di ammissione e sino alla omologazione del concordato preventivo, conferendogli a tal fine i necessari poteri per la gestione dell'incipiende procedura concorsuale e per il compimento di tutti gli atti necessari al suo positivo esito.

- III -

- di dare atto che il presente verbale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 161 e 152 della Legge Fallimentare e dell'articolo 2436 c.c., dovrà essere depositato presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese con le modalità indicate dall'art. 152 della Legge Fallimentare.

Sono le ore undici e cinquantacinque.

Il presente atto,  
scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e in parte a mano da me notaio, è stato da me letto, al comparente che lo ha approvato e sottoscritto alle ore undici e cinquantacinque.

Occupi di tre fogli

di carta, quattro intere facciate e parte della presente quinta.

F.to ENRICO COLOMBO

FABIO GASPARE PANTE'

\*\*\*\*\*

Copia realizzata col sistema elettronico conforme all'originale conservato fra i miei atti.

Consta di cinque facciate.

Tutti i fogli dell'originale sono muniti delle prescritte firme.

Milano,

